

Riconoscimento dei titoli professionali

Il riconoscimento professionale dei diplomi consente ai cittadini stranieri, che dispongono di qualifiche acquisite nel loro paese, della UE o non appartenente alla UE, di esercitare a pieno titolo la propria attività in un altro Stato. L'Italia ha adottato un sistema che comprende:

- La legislazione di attuazione delle direttive comunitarie, create con lo scopo di rendere valide in tutta la Comunità Europea le qualifiche e l'esperienza pratica maturate nel proprio paese.
- Gli accordi bilaterali tra l'Italia e i singoli paesi esteri per il reciproco riconoscimento dei titoli.
- La normativa interna per il riconoscimento dei titoli esteri.

I casi di riconoscimento dei titoli professionali esteri in Italia riguardano:

- Titoli professionali conseguiti nei paesi dell' Unione Europea.
- Titoli professionali conseguiti in paesi extra comunitari.

Titoli professionali conseguiti nei Paesi dell' Unione Europea

Il principio di base vigente nell'Unione Europea è che se si è qualificati nel paese di origine per esercitare una certa professione questa qualifica vale anche per esercitare la professione in un altro paese dell'Unione.

Chi desidera esercitare in altro paese dell'Unione Europea una professione (insegnante, avvocato, ingegnere, psicologo) che è regolamentata nel paese di origine dovrà ottenere un riconoscimento del proprio diploma presentando una richiesta alle autorità competenti del paese ospitante che hanno quattro mesi di tempo per decidere. Nel caso di medici, infermieri responsabili dell'assistenza generale, dentisti, ostetrici, veterinari, farmacisti o architetti si può godere in linea di massima di un riconoscimento automatico per tutti i paesi dell'Unione europea. Se la professione non è regolamentata nel paese ospitante, il riconoscimento dei diplomi non è necessario e non possono essere sollevati ostacoli di ordine giuridico. Per sapere quali professioni sono regolamentate negli stati membri occorre rivolgersi alla rete

NARIC

- Centri Nazionali di Informazione sul Riconoscimento Accademico o National Academic Recognition Information Centres (

<http://www.enic-naric.net/>

) presso cui è possibile avere informazioni circa il riconoscimento del proprio titolo professionale.

Per l'Italia il **Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche** (CIMEA) è un servizio della Fondazione Rui. Il servizio di informazioni CIMEA viene svolto quotidianamente per lettera; è possibile anche telefonare o richiedere un colloquio personale (previo appuntamento), lunedì o martedì, dalle ore 9.00 alle 13.00.

- **CIMEA Centro Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche della Fondazione Rui**

viale XXI Aprile 36 00162 Roma - tel. +3906/86321281 fax: +3906/863.22.845

<http://www.cimea.it/> - E-mail: cimea@fondazionerui.it

Oppure ad una organizzazione professionale che rappresenta la professione in questione nello Stato membro d'origine.

Un esempio di professioni regolamentate è reperibile sulla '**Guida per l'utilizzatore del sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali**', pubblicata dalla

- **Commissione Europea Direzione generale del Mercato Interno**

rue de la Loi 200 - B-1049 Bruxelles (Belgio) - tel. +322/2957376 (diretto), centralino +3322/2991111 fax: +322/2959331.

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/people/qualif/guideit.pdf

Oltre che dal sito dell'Unione Europea, è possibile scaricarla anche all'indirizzo del **MIUR**, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca:

<http://www.miur.it/Documento.asp?cf=2&categoria=361&documento=1490>

La domanda di riconoscimento deve essere presentata all'

autorità nazionale

competente (v.oltre) dello Stato ospitante. La richiesta di riconoscimento sarà esaminata confrontando la formazione professionale acquisita nello Stato membro d'origine con quella richiesta nello Stato membro.

In linea di massima le qualifiche professionali saranno riconosciute tali e quali; nel caso si constatino notevoli differenze l'autorità competente può subordinare il riconoscimento al soddisfacimento di ulteriori requisiti.

Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda l'autorità accerta la completezza della documentazione esibita comunicando all'interessato le eventuali integrazioni necessarie.

Può essere richiesto all'interessato, in alcuni casi specifici, la frequenza di un tirocinio di adattamento (massimo tre anni) o di una prova attitudinale.

L'autorità provvede al riconoscimento emanando un decreto entro quattro mesi della presentazione della domanda.

Il decreto di riconoscimento attribuisce al beneficiario il diritto di accedere alla professione (iscrivendosi all'albo professionale) e di esercitarla nel rispetto delle condizioni richieste dalla normativa vigente ai cittadini del paese ospitante. **Maggiori informazioni** si possono avere contattando la seguente autorità nazionale, competente in particolare in tema di applicazione delle Direttive CEE:

- **Presidenza del Consiglio dei Ministri** - Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie

Prof.ssa Armanda BIANCHI CONTI - via Giardino Theodoli 66 - 00186 Roma - tel. +3906/6779.5322 fax: +3906/6779.5342 - +39-06-6779.5326.

anche attraverso il numero verde telefonico 800-876166: un operatore risponderà in italiano ai vostri quesiti su diversi temi concernenti l'Unione - incluso quello del riconoscimento

Riconoscimento dei titoli professionali

Scritto da Ufficio servizi aggiuntivi

Lunedì 08 Febbraio 2010 16:29 - Ultimo aggiornamento Lunedì 08 Febbraio 2010 16:34

dei titoli professionali - fornendovi pertanto a voce le informazioni preliminari; a richiesta, vi potrà essere inviato del materiale scritto.

Le **autorità italiane** competenti per il riconoscimento dei titoli professionali sono, in generale, i ministeri competenti, di cui riportiamo i recapiti per le professioni più diffuse:

*Per le

professioni di agenti di cambio; agrotecnici; assistenti sociali; attuari; avvocati e procuratori legali; biologi; chimici; dottori agronomi; dottori commercialisti; dottori forestali; geologi; geometri; giornalisti; ingegneri; periti agrari; periti industriali psicologi; ragionieri e periti commerciali; tecnologi alimentari

:

- **Ministero della Giustizia:** <http://www.giustizia.it/>

Direzione Generale Affari Civili e Libere Professioni - Ufficio VII - via Arenula 69/70 - 00186 Roma - tel. +39 06/6885.1 (centralino) fax: +39 06/6833611
tel. + 39 06/68852314, ufficio per le relazioni esterne

*Per le **professioni nel pubblico impiego** (eccetto gli insegnanti e il settore sanitario):

- **Dipartimento per la Funzione Pubblica:** <http://www.palazzochigi.it/>

Presidenza Consiglio Ministri - corso Vittorio Emanuele II 116 - 00186 Roma - tel. +39 06/68991

*Per i **Docenti nelle scuole** statali materne, elementari, secondarie e negli istituti artistici (inclusi Conservatori, Accademie di Belle Arti, Isia)

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca:** <http://www.istruzione.it/> - <http://www.bdp.it/mpi.htm>

Direzione Generale del Personale - Div. I - via Carcani, 61 - 00153 Roma - tel. +39 06/58491 (centralino) fax: +3906/58495358

*Per gli **Architetti, Ricercatori** in università o altri enti pubblici di ricerca:

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca:** <http://www.mur.it/>

Servizio Autonomia Universitaria e Studenti (SAUS) - Ufficio X - piazzale Kennedy 20 - 00144 Roma - tel. +39 06/59911 (centralino)

*Per le **professioni sanitarie:**

- **Ministero della Salute:** <http://www.salute.gov.it/>

Dipartimento Professioni Sanitarie - Ufficio III - viale dell'Industria, 20 - 00144 Roma - tel. +39 06/5994.1 (centralino)

(l'intero elenco è disponibile al sito <http://www.miur.it/Documento.asp?categoria=372&documento=1487>)

Se si esercitano alcune **professioni autonome** come quella di parrucchiere, agente assicurativo o commerciante, o un mestiere del settore edilizio e ci si vuole trasferire in altro Stato membro dove queste professioni richiedono una particolare

qualifica, basterà dimostrare di avere esercitato tale attività per un numero di anni predeterminato a livello comunitario, nella maggior parte dei casi 5-6 anni.

Le direttive europee in materia di riconoscimento titoli ed i relativi decreti legislativi che in Italia hanno dato attuazione alla direttive stesse, si applicano ad ogni cittadino straniero che ne faccia richiesta.

L'applicazione delle direttive europee nei casi di riconoscimento di titoli professionali conseguiti in ambito extra-comunitario implica alcune formalità in più sotto il profilo della documentazione che deve essere presentata: informazioni e moduli si possono trovare alla pagina **Titoli professionali conseguiti in Paesi extra comunitari**

<http://www.giustizia.it/professioni/indice.htm> del Ministero della Giustizia italiano.

Il facsimile di domanda di riconoscimento è diverso a seconda che la domanda stessa venga presentata da un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia o da un cittadino straniero che invii la domanda dall'estero, e che intenda utilizzare il riconoscimento del titolo professionale al fine di ottenere il visto di ingresso in Italia per lavoro autonomo.

In quest'ultimo caso, lo straniero deve richiedere al Ministero della Giustizia la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività professionale.

Tra l'altro è previsto che i titoli di studio e professionali di cui si chiede il riconoscimento, siano presentati in copia originale e legalizzati a cura della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui è stato formato il documento. A chi rivolgersi per informazioni:

- **Ministero di Grazia e Giustizia** - Reparto internazionale dell'Ufficio III - Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni:

<http://www.giustizia.it/index.htm>

via Arenula 70 - 00186 Roma - tel. +3906 68897772

Dott.ssa Emanuela Ronzitti - Dott.ssa Antonella Pinori - Sig.ra Stefania Napoleoni -
Dott.ssa Franca Mancini - tel. +3906/68852314 fax +3906/68897350

Per conoscere gli accordi governativi bilaterali e multilaterali stipulati dall'Italia sul riconoscimento dei titoli di studio: <http://www.esteri.it/polestera/dgpc/10/100402accordi.htm>

Gli stranieri extracomunitari possono chiedere il riconoscimento limitatamente al numero di stranieri ammessi annualmente sul territorio nazionale.